



441/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

nel giudizio iscritto al n. **80207** del registro di Segreteria,

proposto da **XX**, (c.f OMISSIS), nata a OMISSIS, il giorno OMISSIS,
residente in

OMISSIS, alla OMISSIS, nella qualità di erede e

vedova del 1° Mar. Lgt YY, nato a OMISSIS

OMISSIS e deceduto il OMISSIS, elettivamente

domiciliata alla Via Enrico Pezzi n. 13, presso lo studio dell'Avv.

Alberto Cuccuru (codice fiscale CCC LRT 71P01 I452U) del Foro

di Tivoli che la difende e rappresenta, giusta procura in atti, che

indica per le comunicazioni di rito l'utenza telefax 0774.559800

ovvero l'indirizzo Pec: alberto.cuccuru@pecavvocatitivoli.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,

domiciliato per la carica presso la sede del Ministero in Roma

viale dell'Esercito n. 186;

MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA – II REPARTO – 6

DIVISIONE, in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Antonella Isola, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 novembre 2020 ex art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, con sede in Viale dell'Esercito. 186 – 00143 Roma rappresenta e difesa giusta delega in atti dal Funzionario di Amministrazione, dott. Giuseppe Francesco Maria PALUMBO, in servizio presso il Servizio Coordinamento giuridico della Direzione generale della previdenza militare e della leva che indica a fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Visto il decreto presidenziale n. 1473 del 05.12.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 18 settembre 2024 l'Avv. Alberto Cuccuru e il Tenente Colonnello Roberto Sulli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente nella propria qualità di erede del ° M.llo A.M YY, in forza al B.O.C. dell'Ufficio Operazioni del 60° Stormo A.M di Guidonia, deceduto il OMISSIS, presso il Policlinico Umberto I di Roma a causa dell'infezione SARS-CoV-2 contratta nel luogo di lavoro, impugna il Decreto Ministeriale del 20.07.2023, n. prot. REG 2023 6943, relativo alla posizione n. 696868/A, a firma del Capo del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza

Militare e delle Leva in seno al Ministero della Difesa, con cui si rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità causa della morte del de cuius.

In particolare, la ricorrente deduce di avere inoltrato in data 13.05.2021, nella propria qualità di vedova del YY, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità causa della morte del de cuius all'esito della quale la C.M.O. di Milano, con verbale mod. BL/B N. rm122010565 del 16.11.2022, pervenuto al Comando Aeronautica Militare del 60° Stormo di Guidonia (RM) diagnosticava una *“Exitus per polmonite sars-cov 2 relata – shock settico – insufficienza multiorgano”* ascrivendo la menomazione complessiva dell'integrità fisica psichica del ricorrente in Tab. A categoria 1[^]. In conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del 06.07.23, n. 929422023, reso all'adunanza n. 3497 del 06.07.2023, secondo il quale la predetta infermità non sarebbe dipesa da causa di servizio – l'Amministrazione ministeriale, con decreto a firma del Capo del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e delle Leva in seno al Ministero della Difesa, comunicava il 25.07.2023 alla odierna ricorrente, il rigetto della domanda.

Ha quindi concluso affinché questo Giudice, in accoglimento del ricorso, “[...] *previ, qualora ritenuto necessario nuovi e più*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

accurati accertamenti sanitari per tabulas atteso il decesso del 1° Lgt AM YY, Voglia accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato ossia decreto del 20.07.2023, n. prot. REG 2023 6943, relativo alla posizione n. 696868/A, a firma del Capo del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e delle Leva in seno al Ministero della Difesa, con cui si rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità causa della morte del de cuius relativa al 1° Lgt A.M YY, in forza al B.O.C. dell'Ufficio Operazioni del 60° Stormo A.M di Guidonia".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il Ministero della Difesa, per il tramite della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, costituitosi con memoria prodotta il 6 agosto 2024 in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio nonché della corresponsione di equo indennizzo. In via preliminare ha dedotto altresì la inammissibilità della domanda per carenza di previa domanda amministrativa ex art. 153 del codice di giustizia contabile. Nel merito ha invocato la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la competenza della Direzione Generale è limitata al solo personale collocato in posizione di "ausiliaria", per effetto del subentro dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dal 01.01.2010 per le restanti fattispecie,

nei confronti del quale dovrebbe quindi essere disposta l'integrazione del contraddittorio. Ha in ogni caso ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Nel corso dell'udienza del 18 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Atteso il tenore delle difese delle parti occorre preliminarmente chiarire il perimetro delle domande sottoposte al vaglio di questo Giudice.

Dall'esame delle conclusioni formulate dal ricorrente appare chiaro come lo stesso impugni in questa sede il provvedimento Decreto Ministeriale del 20.07.2023, n. prot. REG 2023 6943, relativo alla posizione n. 696868/A, a firma del Capo del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e delle Leva in seno al Ministero della Difesa, con cui si rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità causa della morte del de cuius (*"Exitus per polmonite sars-cov 2 relata – shock settico – insufficienza multiorgano"*).

Per effetto dell'invocato annullamento, la ricorrente chiede a questo Giudice la declaratoria tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alle lamentate infermità.

2. Considerate quindi le domande del ricorrente che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

circoscrivono il devoluto e definiscono il limite della giurisdizione di questo giudice nel rispetto del disposto del 112 c.p.c., può ora valutarsi la ammissibilità e fondatezza delle stesse.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice.

Come si evince dalle domande svolte in ricorso e dalla documentazione allegata in atti, le istanze del ricorrente tese all'accertamento della causa di servizio (introitate dalla odierna ricorrente nella propria qualità di vedova del militare Luogotenente YY) hanno avuto ad oggetto esclusivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

Anche le domande avanzate in ricorso, del pari, si collocano nel medesimo perimetro e sono tese ad ottenere una pronuncia demolitoria tesa all'annullamento del Decreto Ministeriale che, negata la dipendenza da causa di servizio del decesso, ha respinto la istanza di equo indennizzo.

Ebbene quand'anche il riconoscimento della causa di servizio si ponga quale presupposto logico giuridico da cui deriva il successivo riconoscimento della pensione privilegiata, ciò non esonera il ricorrente dal formulare, nella dovuta sede amministrativa, la relativa domanda stimolando un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione.

Del resto, è noto come la materia dell'equo indennizzo sia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

devoluta al giudice del rapporto di lavoro mentre quella sul diritto alla pensione privilegiata è devoluta al giudice delle pensioni. Per tale motivo, per stabilire quale sia il giudice dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta non può prescindersi dall'assetto di interessi manifestati oggettivamente sul piano sostanziale (cfr. sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 27/2020).

Sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte.

Fermo il perimetro della giurisdizione del giudice contabile alle sole questioni attinenti al rapporto previdenziale (tra cui non ricorre il diritto all'equo indennizzo, che spetta al giudice che ha cognizione del rapporto di impiego), i ricorsi in materia previdenziale pubblica sono inammissibili ove *“si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”*. Il disposto impone una rigida simmetria tra quanto chiesto in sede processuale e quanto previamente chiesto in via amministrativa; non trova eccezioni in relazione alla domanda di concessione della pensione privilegiata, nel caso di specie nemmeno mai presentata, che deve sempre essere espressamente veicolata in sede amministrativa (o almeno prospettata come scopo-fine dell'accertamento della dipendenza della singola patologia da causa di servizio). In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza contabile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Invero, solo con riferimento alla domanda concernente il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nell'ordinanza n. 4325/2014, ove si è affermato che: *“È devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per "materia", senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le esposte argomentazioni non si pone in contrasto con il recentissimo arresto delle SS.RR. di questa Corte che con la pronuncia n. 12/2023/QM/PRES pur riconoscendo la esistenza di orientamenti interpretativi caratterizzati, nella loro non uniformità, da circostanze fattuali peculiari e *“talvolta poco collimanti”*, hanno inteso enunciare il principio di diritto per il quale: *“è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c.1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di*

privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Ebbene il su esposto principio è stato reso sul presupposto che laddove nella vicenda sia dato riscontrare la sussistenza di un provvedimento amministrativo sulla valutazione della dipendenza della infermità per causa di servizio, poi impugnato dall'interessato per avere negato la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia ed il servizio reso, “..Ciò induce a ritenere pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell'azione, nella prospettiva in cui si ritenga indispensabile solo che sussista una relazione tra l'oggetto della controversia ed il prodotto dell'attività amministrativa che ne è alla base” e, quindi, ciò “potrebbe ritenersi bastevole a giustificare l'ammissibilità del ricorso l'esistenza di un qualunque provvedimento”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il principio reso dalla SS.RR. è fondato, in particolare, sul disposto dell'art. 12 (Unicità di accertamento) del d.P.R. 461/2001, rubricato “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”. Tale disposizione prevede che “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche

nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio". Essa è parte di un contesto sistematico dichiaratamente volto dalla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, mediante un regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. n. 400 del 1998, volto a stabilire norme generali regolatrici del solo procedimento. Secondo quanto affermato dalle SS.RR. "L'accertamento, indipendentemente dall'esito cui perviene, è svolto con una metodologia omogenea, tesa ad acclarare se una data patologia è causalmente riconducibile, anche quale solo fattore concausale, al servizio svolto. La positivizzazione del principio dell'unicità era (e rimane) funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) potesse essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo nel quale entrava. Impregiudicate, infatti, le peculiarità della disciplina dei benefici legati ad una situazione di sofferenza generata dal servizio (aspettativa, equo indennizzo, pensione privilegiata, etc.) quell'esigenza sussiste tanto nel caso in cui la richiesta del dipendente pubblico sia assentita quanto nel caso in cui sia respinta. In tale scenario, perciò, vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio”.

Il richiamo operato dalle Sezioni Riunite all’ *“unicità dell’accertamento”* non potrebbe in ogni caso superare l’omessa istanza amministrativa tesa al riconoscimento della pensione privilegiata né, tantomeno, mutare il descritto riparto di giurisdizione.

Ed allora i principi forniti dalle SS.RR. debbono essere adattati al caso concreto e non potrebbero, ad avviso di questo giudicante, superare l’assoluta omissione di una domanda ad hoc.

Viene in rilievo il principio secondo cui la valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti presuppone un’espressa pronuncia preventiva dell’amministrazione o l’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto in ossequio al principio di cui all’153, comma 1, lettera “b” c.g.c. a mente del quale i ricorsi sono inammissibili quando *“si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”* (ex plurimis Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 35 del 12 gennaio 2011; sent. n. 90 dell’11 marzo 2010; sent. n. 204 del 1° aprile 2009; Sez. III App., sent. n. 133 del 16 febbraio 2004; sent. n. 218 del 1° luglio 2002).

In definitiva, poiché prima della proposizione dell’odierno

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giudizio non è stata presentata alcuna domanda amministrativa intesa ad ottenere la pensione privilegiata, circostanza che determinerebbe in ogni caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sussiste sulla domanda alcuno spazio delibandi in capo a questo Giudice.

Non può, si ripete, assumere alcuna rilevanza il diniego amministrativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'interessato e dell'equo indennizzo, in quanto materia sulla quale non sussiste la giurisdizione di questo Giudice.

Va ancora precisato e ribadito come il codice di giustizia contabile sia norma sopravvenuta rispetto alla disposizione di cui all'art. 12 (Unicità di accertamento) del d.P.R. 461/2001 ed ha provveduto ad introdurre una previsione espressa che dispone la inammissibilità del ricorso in assenza di una istanza amministrativa che lo preceda e che sia finalizzata a sollecitare l'attribuzione del medesimo bene della vita che sarà poi oggetto del provvedimento giurisdizionale.

Nel caso di specie, come diffusamente esposto, appare evidente come l'odierna ricorrente non abbia avviato il dovuto procedimento amministrativo teso al riconoscimento della pensione privilegiata con ciò violando apertamente la previsione codicistica e le finalità che ne sono alla base. Quand'anche, dunque, l'accertamento teso alla valutazione della dipendenza della causa di servizio possa essere considerato accertamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

“unico” ciò non di meno non possono venire disattese le disposizioni del codice di rito, norma sopravvenuta, in materia di ammissibilità del ricorso finalizzate a sollecitare l’emissione di un provvedimento da parte dell’Amministrazione competente e a circoscrivere il successivo vaglio del Giudice contabile in virtù della sovrapponibilità del bene della vita invocato prima in fase amministrative e, poi, in caso di diniego in sede giurisdizionale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le diversità ontologiche che dividono l’equo indennizzo (che costituisce il ristoro economico che la p.a. riconosce al dipendente per il danno fisico subito in occasione e a causa della prestazione di lavoro sul quale, si ripete, non sussiste la giurisdizione del Giudice contabile) dalla pensione privilegiata non consentono di considerare bastevole l’istanza presentata dalla XX in sede amministrativa tesa al solo riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

In definitiva, poiché prima della proposizione dell’odierno giudizio non è stata presentata alcuna domanda amministrativa intesa ad ottenere la pensione privilegiata, il ricorso si colloca al di fuori del perimetro di giurisdizione attribuito a questo Giudice in relazione alle domande connesse al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’interessato e dell’equo indennizzo da attribuirsi alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 3 del D.Lgs. 165/2001; cfr. anche art. 133, lett. i del D.Lgs.

104/2010).

La presente pronuncia di inammissibilità, essendo squisitamente di rito, non preclude alla ricorrente di presentare l'istanza amministrativa volta al riconoscimento della pensione privilegiata, attivando così un procedimento amministrativo specifico sul quale sussiste la giurisdizione di questa Corte.

3. Spese compensate (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.09.2024 16:20:02
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

